



Livello I – Regolamentazione generale

Regolamento per la gestione del Dialogo Amministratori-Azionisti

Versione documento: V1

Data di approvazione: 28/01/2022

INDICE

1. INTRODUZIONE	3
1.1 Definizioni.....	3
1.2 Finalità e ambito di applicazione	5
1.3 Contesto normativo di riferimento.....	5
1.4 Approvazione, adozione e aggiornamento del Regolamento	6
2. DIALOGO E INTERAZIONE CON I SOGGETTI INTERESSATI	6
2.1 Principi generali.....	6
2.2 Soggetti coinvolti nel dialogo: Consiglio di amministrazione, Amministratori Incaricati e “Contact Point”	7
3. MODALITÀ DI GESTIONE E CONTENUTI DEL DIALOGO.....	9
4. CRITERI DI VALUTAZIONE	10
5. TEMPISTICHE.....	11
6. CANALI DI INTERAZIONE	11
6.1 Dialogo con il Consiglio di Amministrazione	11
6.2 Altri canali di interazione	12

1. INTRODUZIONE

Banca Popolare di Sondrio (di seguito anche la “Banca”) ritiene che il confronto con la generalità degli investitori e con i principali *stakeholders* della Società, da perseguire attraverso trasparenti forme di dialogo, possa contribuire a garantire una migliore comprensione delle reciproche prospettive e a elevare il livello di governo della Banca, nell'ottica di favorire la creazione di valore nel medio-lungo termine e nel rispetto della normativa vigente e del principio generale di parità di trattamento tra azionisti che si trovano in identiche condizioni.

Il decreto legislativo 10 maggio 2019 n. 49, che ha recepito la Direttiva (UE) 2017/828 (di seguito “SHRD II”) e che ha modificato la Direttiva 2007/36/CE, ha introdotto nuove misure per incoraggiare l'impegno e il coinvolgimento a lungo termine degli azionisti (*engagement*), con l'obiettivo di migliorare la *governance* delle società quotate.

Inoltre, Banca d'Italia con l'emanazione del 35° aggiornamento della Circolare 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni per le banche in materia di governo societario”, pubblicato il 2 luglio 2021¹, ha disposto che le banche di maggiore dimensione o complessità operativa (ivi inclusa la Banca Popolare di Sondrio), debbano attuare una politica volta a definire i principi adottati per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti che disciplini l'interazione e il dialogo diretto tra questi ultimi e i componenti del Consiglio di amministrazione.

Tanto premesso, il presente Regolamento intende definire, in linea con le suddette disposizioni di vigilanza, nonché in coerenza con le migliori prassi di mercato, le regole adottate dalla Banca Popolare di Sondrio al fine di favorire e disciplinare il dialogo tra il Consiglio di amministrazione e la generalità dei propri azionisti su tematiche di competenza consiliare, definendone le regole di attuazione, individuando gli interlocutori, gli argomenti oggetto di discussione, le modalità, le tempistiche e i canali di interazione. Tale forma di dialogo va intesa come ulteriore e aggiuntiva rispetto alle ordinarie modalità di *engagement*, attraverso le quali la Banca interagisce con azionisti, investitori e la comunità finanziaria per mezzo delle competenti funzioni aziendali.

1.1 Definizioni

- a) “*Amministratori, Consiglieri*”: i componenti del Consiglio di amministrazione di Banca Popolare di Sondrio.
- b) “*Amministratori Incaricati*”: gli amministratori che hanno la responsabilità di rappresentare la Società (Presidente e/o Consigliere delegato) e il compito di applicare il Regolamento, attraverso la gestione delle varie fasi del dialogo e delle relative scelte, compresa la possibilità di coinvolgere eventuali funzioni aziendali e altri amministratori (in particolare i Presidenti dei Comitati consiliari) sulla base delle competenze loro attribuite all'interno della Società sulle materie oggetto del dialogo.
- c) “*Assemblea*”: l'assemblea degli Azionisti della Società.

¹ È previsto che gli enti interessati si adeguino alle nuove disposizioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni (i.e. 30 luglio 2021).

- d) *“Azionisti”*: i titolari delle azioni emesse da Banca Popolare di Sondrio.
- e) *“Banca Popolare di Sondrio, Banca o Società”*: Banca Popolare di Sondrio, Società per azioni - Sede sociale e direzione generale in Sondrio - piazza Garibaldi, 16, iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149, iscritta all’Albo delle Banche al n. 842, Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio, iscritto all’albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0.
- f) *“CdA o Consiglio”*: il Consiglio di amministrazione di Banca Popolare di Sondrio.
- g) *“Comitati”*: i comitati, con funzioni istruttorie, propositive e consultive, istituiti internamente al Consiglio di amministrazione.
- h) *“Consigliere delegato”*: il componente del Consiglio di amministrazione cui sono delegati, in linea con le previsioni statutarie, specifici poteri gestori.
- i) *“Contact Point”*: un “punto di contatto” che opera sotto la responsabilità degli Amministratori Incaricati di gestire il dialogo con il compito di assicurare una gestione unitaria delle richieste di dialogo provenienti dagli investitori e delle iniziative di dialogo avviate su iniziativa della società.
- j) *“Dialogo”*: il dialogo posto in essere con gli azionisti della Società, i titolari di altri strumenti finanziari emessi dalla stessa su tematiche di competenza consiliare, relative alla *corporate governance*, la sostenibilità sociale e ambientale, la strategia adottata, i risultati finanziari e non finanziari, la struttura del capitale e la gestione dei rischi.
- k) *“Gruppo”*: il gruppo di società composto da Banca Popolare di Sondrio S.p.A. e dalle società da essa direttamente o indirettamente controllate.
- l) *“Informazione privilegiata”*: *“Ogni informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari”* – così come definito dall’art. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (“MAR”), richiamato anche dall’art.180, lett. b-ter), del TUF.
- m) *“Investitori”*: gli azionisti attuali e potenziali della Società, gli altri possessori di strumenti finanziari emessi dalla Società nonché coloro che sono portatori di interesse relativamente al rapporto di detenzione di azioni, di altri strumenti finanziari e dei diritti derivanti dalle azioni nel capitale sociale di Banca Popolare di Sondrio per conto proprio o per conto di terzi, quali ad esempio intermediari, gestori di attivi, investitori istituzionali.
- n) *“Organi Sociali”*: l’Assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione, il Collegio Sindacale, e il Consigliere delegato.
- o) *“Regolamento”*: il presente Regolamento che definisce la gestione del dialogo.
- p) *“Presidente”*: il Presidente del Consiglio di amministrazione.

1.2 Finalità e ambito di applicazione

Lo scopo del Regolamento in oggetto è quello di disciplinare il dialogo e le relazioni tra il Consiglio di amministrazione e la generalità degli investitori intesi come i titolari di azioni e di altri strumenti finanziari emessi dalla Banca, tra cui gli investitori istituzionali e i gestori attivi e altri *stakeholder* rilevanti, individuando i temi e le modalità di detta interazione.

In tale ambito non sono comprese tutte le forme di rapporto tra la Banca e i suoi azionisti, in quanto alcune di esse sono gestite direttamente da specifiche funzioni aziendali, secondo procedure esistenti e già formalizzate in altri regolamenti e politiche adottate dalla Società.

Il Regolamento definisce, altresì, i canali per raccogliere domande, dubbi e commenti da parte degli azionisti e per fornire risposte adeguate, chiarimenti e dichiarazioni da parte della Banca sui temi rilevanti. In quanto tale, il dialogo consiste in uno scambio di opinioni tra l'azienda e gli azionisti coinvolti con l'obiettivo di aumentare la comprensione reciproca.

Oltre allo scambio previsto dal presente documento, la Banca può utilizzare ulteriori canali per la raccolta di domande, dubbi e commenti degli azionisti senza dialogare direttamente con loro.

A tal fine, il Regolamento definisce dunque sia le modalità di dialogo attivate su iniziativa della Banca e sia quelle attivate su richiesta degli azionisti, ma non è destinato a trattare forme di comunicazione generale con il mercato.

1.3 Contesto normativo di riferimento

Il Regolamento in oggetto è stato formalizzato in linea con quanto introdotto dal 35° aggiornamento della Circolare 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni per le banche in materia di governo societario”. In particolare, nella Sezione V, Titolo IV – Capitolo 1 –, denominata “*Funzionamento degli organi, flussi informativi e ruolo del presidente*” risulta disciplinato quanto segue:

“[...] Le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, ad eccezione di quelle controllate in misura totalitaria, si dotano di una politica, da formalizzare in un regolamento interno, per la gestione del dialogo da parte degli amministratori con gli azionisti (inclusi gli investitori istituzionali e i gestori di attivi) che definisca almeno:

- i) le cariche/figure (anche aziendali) deputate a gestire il dialogo;*
- ii) i tempi e le modalità di circolazione all'interno degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo delle informazioni riguardanti gli incontri con gli azionisti e i relativi esiti;*
- iii) i presidi per assicurare il rispetto della confidenzialità delle informazioni e delle regole in materia di informazioni privilegiate;*
- iv) le differenze, ove opportune, tra le procedure relative al dialogo avviato su iniziativa della banca e quello avviato su iniziativa degli azionisti;*
- v) le questioni rilevanti su cui instaurare il confronto con gli azionisti, ivi incluse quelle concernenti la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario.”*

L'aggiornamento delle suddette Disposizioni contribuisce a rafforzare l'efficacia del confronto tra la banca e i suoi azionisti ed è coerente con gli obiettivi perseguiti dalla Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, come modificata dalla Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 denominata Shareholder Rights Directive II (SHRD II).

1.4 Approvazione, adozione, aggiornamento e pubblicazione del Regolamento

Il presente Regolamento, così come ogni sua modificazione e/o integrazione sostanziale, è approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente d'intesa con il Consigliere delegato. Qualora gli adeguamenti siano meramente ricognitivi di deliberazioni consiliari o in caso di ulteriore modificazione di carattere meramente formale, l'approvazione è demandata al Consigliere delegato.

Il Consiglio di Amministrazione procede annualmente alla valutazione dell'efficacia e dell'adeguatezza del Regolamento, tenendo conto degli esiti delle attività di dialogo svolte, curando l'aggiornamento e l'implementazione che si rendessero necessari.

Nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari vengono descritti i contenuti del presente Regolamento e la valutazione sulla relativa adeguatezza espressa dal Consiglio di Amministrazione.

Compete al Servizio Pianificazione, Investor relations e controlli direzionali mantenere aggiornato il presente regolamento.

Il Regolamento è efficace a valere dalla data di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione e viene pubblicato nella sezione Investor Relations del sito istituzionale della Banca.

2. DIALOGO E INTERAZIONE CON I SOGGETTI INTERESSATI

2.1 Principi generali

Un dialogo costruttivo, aperto e trasparente con la generalità degli investitori, nel rispetto della normativa vigente e delle *best practices* societarie, è ritenuto di fondamentale importanza da parte della Banca, nella prospettiva di assicurare la massima trasparenza informativa, accrescere il livello di coinvolgimento nelle decisioni strategiche, migliorare i risultati finanziari e non finanziari del Gruppo, tenendo in considerazione i fattori ambientali, sociali e di governo societario. Infine, per favorire, più in generale, il successo sostenibile e la creazione di valore nel medio-lungo termine.

Puntando a tale obiettivo, la Banca agisce nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari applicabili, garantendo trasparenza in modo equo e non selettivo, per assicurare la parità di trattamento degli azionisti e degli investitori che si trovano nella medesima condizione.

L'informativa resa agli investitori è rispettosa dei principi stabiliti e dei limiti posti dalla Legge, anche con riferimento alla parità di trattamento dei portatori di strumenti finanziari quotati di cui all'articolo 92 del TUF nonché, in generale, alla normativa in materia di prevenzione degli abusi di mercato e di diffusione di informazioni privilegiate. Al fine di rispettare tali principi, limiti, divieti e norme, la Banca può svolgere ogni attività necessaria od opportuna, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (i) richiedere a qualsiasi investitore, prima dell'instaurazione del dialogo, di sottoscrivere impegni di confidenzialità;
- (ii) pubblicare comunicati stampa.

I Soggetti coinvolti sono tenuti a osservare massima riservatezza di quanto siano venuti a conoscenza nell'ambito delle interlocuzioni e sono responsabili per qualsiasi uso delle informazioni ricevute dalla Banca che costituisca violazione di un obbligo di legge o che sia lesivo degli interessi del Gruppo o di terzi.

L'informativa resa dalla Banca è comunque sempre proporzionata e adeguata rispetto alla richiesta dell'investitore, nonché strettamente attinente alle tematiche per cui è stato richiesto il dialogo, tenuto conto anche degli interessi del Gruppo.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo incaricato di promuovere il dialogo della Banca con gli azionisti, gli investitori e il pubblico. Tale dovere generale racchiude la competenza del Consiglio di fissare le linee guida del dialogo e di monitorarne l'efficacia nel tempo, assicurando un corretto svolgimento dell'interazione con gli investitori e un'adeguata informazione a tutti i membri dello stesso circa le opinioni e le aspettative di questi ultimi.

Nel perseguimento di tali attività, il Consiglio opera in osservanza dei seguenti principi generali:

- trasparenza delle informazioni fornite nell'ambito del dialogo, ai sensi del quale le informazioni fornite dovranno essere chiare, complete, corrette, veritiere e non fuorvianti;
- parità di trattamento dei portatori di strumenti finanziari emessi dalla Banca;
- rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, nonché delle regole interne di *governance*, assicurando in ogni caso l'applicazione dei principi di collaborazione e trasparenza con le Autorità di vigilanza e le amministrazioni competenti.

Tali principi si applicano a tutte le informazioni diffuse dalla Società nell'ambito del perimetro di applicazione del presente Regolamento.

2.2 Soggetti coinvolti nel dialogo: Consiglio di amministrazione, Amministratori Incaricati e "Contact Point"

Il Consiglio di amministrazione ha un ruolo di indirizzo, supervisione e monitoraggio dell'applicazione del presente Regolamento e, in generale, dell'andamento del dialogo. Il potere e il dovere di assicurare l'effettiva gestione del dialogo sono affidati al Consigliere delegato e al Presidente del Consiglio (in tale veste denominati anche "Amministratori Incaricati"), ciascuno in ragione dei propri poteri e competenze in relazione alle materie oggetto del dialogo.

L'Ufficio Pianificazione e investor relations ricopre il ruolo di *Contact Point* e funge da primo punto di contatto per tutte le richieste di dialogo degli azionisti con la Società, riportando agli Amministratori Incaricati. In particolare, e salvo diversa indicazione in casi specifici o per disposizione di legge, lo stesso:

- riceve da parte degli azionisti tutte le richieste di dialogo con la Banca, ivi comprese le richieste rivolte al Consiglio, a specifici Comitati consiliari o ai singoli Consiglieri;
- evade le richieste degli azionisti, secondo le regole definite dal presente Regolamento e tenendo anche conto delle informazioni già fornite dalla Società;
- chiede il supporto delle funzioni aziendali competenti quando le tematiche oggetto di discussione lo rendano necessario.

Nel caso in cui un singolo Consigliere, un Comitato consiliare o il Consiglio riceva una richiesta da parte di un azionista, questi la inoltra al *Contact Point*.

Il *Contact Point*, dunque, supporta gli Amministratori Incaricati nella gestione concreta del dialogo con il compito di evadere le richieste degli azionisti e può essere incaricato di gestire specifiche parti del dialogo.

In base agli argomenti oggetto di discussione e/o delle richieste pervenute dagli investitori, gli Amministratori Incaricati coordineranno il dialogo anche con l'intervento di altri componenti del Consiglio sulla base della competenza in materia (ad esempio in quanto Presidenti o componenti di un Comitato).

Nel caso in cui gli Amministratori Incaricati siano impossibilitati a svolgere le sopracitate funzioni, a causa di impedimento o assenza, o per ovviare a possibili conflitti d'interesse, tali attività saranno assunte dal Vicepresidente, ovvero da un diverso Consigliere delegato *ad hoc* dal Consiglio.

Gli Amministratori Incaricati, con il supporto della/e funzione/i aziendale/i competente/i, svolgono dunque le seguenti attività:

- decidono se e come dare seguito alle richieste degli azionisti;
- individuano i tempi e le modalità operative di svolgimento del dialogo;
- coinvolgono nel dialogo, ove opportuno, singoli Consiglieri, anche indipendenti, tenuto conto delle specifiche competenze loro affidate dal Consiglio;
- informano tempestivamente il Consiglio di amministrazione di eventuali significative preoccupazioni degli azionisti in merito al dialogo.

Gli Amministratori Incaricati possono altresì delegare la gestione del dialogo, o parte di esso, ai responsabili delle competenti funzioni interne della Banca.

Il Presidente, con il supporto del Consigliere delegato e delle altre funzioni aziendali competenti coinvolte nel dialogo, assicura che gli organi di supervisione strategica, gestione e controllo siano tempestivamente informati sull'avvio, sullo sviluppo e sui contenuti significativi del dialogo avvenuto e dei relativi esiti.

3. MODALITÀ DI GESTIONE E CONTENUTI DEL DIALOGO

Le attività di dialogo possono essere attivate su iniziativa della Banca o su richiesta dell'investitore. Si svolgono – a seconda dei casi e previa valutazione degli Amministratori Incaricati con il supporto delle competenti funzioni interne della Società – attraverso differenti modalità in base alla:

- Tipologia di interazione:
 - Modalità “one-way”, prevedendo che siano solo gli investitori a esporre agli Amministratori la loro visione su specifiche questioni;
 - Modalità “two-way”, prevedendo un effettivo scambio di informazioni fra gli investitori e gli Amministratori.

- Partecipazione dei Soggetti interessati:
 - Partecipazione “bilaterale”, in cui il dialogo si svolge con la partecipazione, di volta in volta, di un solo investitore;
 - Partecipazione “collettiva”, in cui il dialogo si svolge con la contemporanea partecipazione di più investitori.

I temi e gli argomenti oggetto di discussione nell'ambito del dialogo con gli investitori riguardano materie rientranti nelle competenze del Consiglio stesso e/o dei suoi Comitati. Più nel dettaglio, tali argomenti riguardano questioni attinenti a:

- l'andamento della gestione, il bilancio e i risultati periodici finanziari;
- la strategia aziendale (piano industriale, investimenti annunciati, *target*);
- la struttura del capitale;
- la politica sui dividendi;
- i programmi di *buy-back*;
- la performance del titolo azionario e degli altri strumenti finanziari emessi dalla Banca;
- le operazioni annunciate o poste in essere dalla Banca e/o dalle sue Controllate aventi un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario;
- il contesto competitivo e regolatorio;
- il sistema di governo societario;
- la nomina e la composizione degli organi sociali (inclusi i Comitati consiliari), anche con riferimento a dimensione, professionalità, onorabilità, indipendenza e/o *diversity* dei medesimi;
- le tematiche di natura ambientale, sociale e di sostenibilità;
- la politica di remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche;
- la trasparenza e la comunicazione societaria nei confronti del mercato;
- il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, anche con riferimento all'informativa finanziaria;
- gli eventi straordinari e/o di particolare rilievo verificatisi e che possono incidere significativamente sulle prospettive della Banca e/o sulla sua reputazione.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE

Gli Amministratori Incaricati, con il supporto del *Contact Point* e delle eventuali ulteriori funzioni competenti, decidono se accogliere o respingere la richiesta di dialogo, ovvero attivare il dialogo da parte della Banca, stabilendo altresì con quali modalità (*one-way*, *two-way*, bilaterale, collettivo) e a quali condizioni il dialogo debba svolgersi. A tal fine, gli Amministratori Incaricati procedono a una valutazione caso per caso, secondo il migliore interesse della Banca e tenendo in considerazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti fattori:

- il rispetto di eventuali limiti normativi, regolamentari e/o di autodisciplina rilevanti;
- la pertinenza degli argomenti con le materie indicate al paragrafo 3, il grado di serietà della richiesta e la significatività dei temi;
- il potenziale interesse dell'argomento da trattare per un vasto numero di investitori, per tipologie rilevanti di investitori e/o per il mercato;
- la effettiva rilevanza della richiesta di dialogo e la sua prevedibile utilità, anche nella prospettiva della creazione di valore nel lungo termine, tenendo altresì conto di precedenti esperienze di dialogo;
- le dimensioni, le caratteristiche e la tipologia dell'investitore richiedente o destinatario del dialogo e la natura e la strategia dell'investimento del medesimo;
- il prevedibile approccio dell'investitore richiedente rispetto alle materie oggetto di richiesta di dialogo, anche tenuto conto delle politiche di impegno adottate dagli investitori istituzionali e dai gestori di attivi in particolare in materia di investimenti e *corporate governance*;
- le caratteristiche delle posizioni precedentemente espresse e/o delle iniziative di attivismo concretamente poste in essere dall'investitore nei confronti della Banca o di altri emittenti, ivi incluse le tipologie e i contenuti delle forme di attivismo precedentemente adottate, nonché la presenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale.

In particolare, gli Amministratori Incaricati, con il supporto del *Contact Point* e delle eventuali ulteriori funzioni competenti, valutano se:

- i. accogliere la richiesta di dialogo e avviare un dialogo, ponendo in essere ogni conseguente attività ritenuta necessaria od opportuna, ivi incluse le attività indicate al successivo paragrafo 6;
- ii. accogliere una richiesta di dialogo ma, sulla base dei criteri di valutazione sopra descritti e/o per altre ragioni di opportunità, stabilire che il dialogo si svolga secondo modalità diverse rispetto a quelle eventualmente richieste dall'investitore, ivi incluso con riferimento alla modalità di effettuazione del dialogo (*one-way* anziché *two-way*);
- iii. rifiutare la richiesta di dialogo tenuto conto del migliore interesse della Banca e di ogni altra circostanza rilevante, ivi inclusi i casi in cui la richiesta di dialogo riguardi

Informazioni Sensibili e/o qualora il dialogo debba svolgersi in modalità *two-way* nel corso di eventuali cosiddetti *blackout period*, definiti nel paragrafo 5.

Gli Amministratori Incaricati informano, alla prima occasione utile, il Consiglio di qualsiasi decisione di rifiuto di una richiesta di dialogo e possono, altresì, coinvolgere il Consiglio in tale decisione.

Si segnala, in ogni caso, che il presente Regolamento non si applica alle richieste di dialogo pervenute da soggetti (ad esempio clienti, fornitori o altri portatori di interesse) che, pur qualificabili come investitori, siano motivati da interessi diversi da quello legato al proprio investimento, presente o potenziale, nel capitale della Banca.

5. TEMPISTICHE

Le attività di dialogo con gli investitori, sia nel caso in cui sia attivato su richiesta di quest'ultimi, sia su iniziativa della Banca, possono svolgersi durante tutto l'anno a eccezione dei cosiddetti *blackout period* ossia:

- il periodo di 30 giorni precedente alla comunicazione al pubblico dei risultati annuali o semestrali della Società, da rendere pubblici ai sensi della normativa tempo per tempo vigente;
- il periodo di 30 giorni precedente alla comunicazione al pubblico dei rendiconti periodici.

Tuttavia, anche durante i *blackout period*, sono ammesse iniziative di dialogo con gli investitori e i loro consulenti a condizione che gli elementi trattati siano inerenti a dinamiche extra-finanziarie oppure a temi legati all'evento assembleare.

6. CANALI DI INTERAZIONE

6.1 Dialogo con il Consiglio di Amministrazione

Come già anticipato, l'interazione tra gli investitori e i componenti del Consiglio di amministrazione può avvenire con diverse modalità e può essere avviata:

- i. su richiesta scritta degli investitori;
- ii. su iniziativa della Banca.

Nel caso sub i., la richiesta da parte degli azionisti/investitori o altri Soggetti dovrà essere indirizzata al *Contact Point*. La richiesta dovrà specificare almeno quanto segue:

- l'argomento o gli argomenti di cui si propone la trattazione nell'ambito del dialogo;
- le ragioni per le quali l'investitore intende instaurare il dialogo con il Consiglio di amministrazione;
- le modalità con cui l'investitore propone di svolgere il dialogo (in modalità *one-way* o *two-way* e in forma bilaterale o in forma collettiva);

- i rappresentanti dell'investitore che intendono partecipare al dialogo, specificando i ruoli da questi ricoperti all'interno dell'organizzazione dell'investitore e i relativi contatti;
- le tempistiche indicative di svolgimento del dialogo.

In relazione al caso sub ii., l'interazione tra la Banca e gli investitori avviene, anche su richiesta e/o iniziativa del Consiglio di amministrazione, attraverso l'organizzazione di incontri, in modalità *one-way* o *two-way* e in forma collettiva o in forma bilaterale, cui potranno prendere parte anche uno o più Amministratori e/o dirigenti della Società, con il supporto delle competenti funzioni aziendali. Le richieste di dialogo avviate dalla Banca saranno trasmesse dal *Contact Point*, in coordinamento con gli Amministratori Incaricati, alle strutture competenti del/degli investitore/i cui la richiesta è indirizzata.

L'organizzazione e la gestione del dialogo è coordinata dagli Amministratori Incaricati, i quali si avvalgono del supporto del *Contact Point* ed eventualmente anche del supporto delle funzioni interne competenti o di consulenti esterni.

Il *Contact Point* cura la redazione di una sintesi scritta di ogni dialogo. Successivamente trasmette al Presidente adeguati e tempestivi resoconti affinché possa informare il Consiglio di amministrazione circa lo sviluppo e i contenuti significativi di ogni attività di dialogo intervenuta, entro la prima riunione utile.


Tutte le richieste di dialogo pervenute saranno prese in considerazione e valutate, tenendo conto delle informazioni fornite nell'ambito della richiesta, dei criteri di valutazione di cui al precedente paragrafo 4 e del primario interesse della Banca nella gestione del dialogo stesso.

Nei casi che lo richiedano, la Banca si riserva la facoltà di chiedere ogni più opportuna informazione agli investitori richiedenti.

6.2 Altri canali di interazione

Oltre alle modalità di interazione e di dialogo definite nella precedente sezione, l'interlocuzione tra la Banca, gli investitori e il mercato in generale può essere promossa anche attraverso ulteriori canali e forme di comunicazione, che vengono di seguito riportati:

- Comunicazioni dirette con la comunità finanziaria
 - diffusione della relazione annuale e dei bilanci consolidati, delle informazioni finanziarie trimestrali e semestrali, delle comunicazioni al pubblico;
 - comunicati stampa relativi ai principali dati dell'andamento trimestrale, semestrale e annuale;
 - incontri con analisti, giornalisti e conferenze stampa, nonché ulteriori conferenze in Italia o all'estero;
 - comunicati diffusi al mercato tramite il Sistema di Diffusione delle Informazioni regolamentate (cd. SDIR) prescelto dalla Banca (*E-Market Storage*).

	Regolamento per la gestione del dialogo Amministratori-Azionisti	 Banca Popolare di Sondrio
--	---	--

- Comunicazione digitale
 - sito istituzionale della Società, sul quale sono rese disponibili le informazioni dedicate agli investitori in modo puntuale, accurato, tempestivo e completo;
 - *webcast*, in particolare quelli dedicati alla presentazione dei risultati trimestrali e ad altri importanti momenti di comunicazione rivolti alla comunità finanziaria;
 - social media.
- Investor Day: eventi organizzati periodicamente su tematiche strategiche e sui risultati conseguiti.
- Rapporti con le Funzioni interne ritenute di volta in volta rilevanti.
- Altri canali di comunicazione di volta in volta utilizzati, ad esempio eventi specifici per il settore bancario e finanziario.